

NORME TECNICHE

Il CNG vota contro

Il 27 luglio scorso, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha approvato il nuovo Testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni con il solo motivato voto contrario del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Pietro Antonio De Paola.

Si è così concluso – dopo circa un anno e mezzo di lavoro – il lungo processo di monitoraggio delle Norme Tecniche, portato avanti da una plethorica Commissione ministeriale, in cui i geologi sono stati rappresentati esclusivamente dal prof. Alberto Prestininzi e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Pietro Antonio De Paola.

E' opportuno in questa sede evidenziare solo due aspetti fondamentali che hanno caratterizzato e condizionato l'andamento dei lavori della Commissione di monitoraggio.

Il primo concerne il repentino cambiamento metodologico relativo alla conduzione ed allo svolgimento dei lavori da parte di detta Commissione, connesso con il rinnovo della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. avvenuto il 14 novembre 2006.

Fino a quella data la Commissione, insediata all'inizio del 2006 con Decreto Ministeriale, aveva lavorato collegialmente, ritoccando il testo con l'obiettivo di ridurre le difficoltà interpretative e applicative delle Norme Tecniche; successivamente i gruppi di lavoro della Commissione sono stati di fatto soppressi e le Norme Tecniche riscritte dai nuovi tre consulenti, proff. Braga, Burghignoli e Sanpaolesi, aggregati alla Commissione con decisione propria del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il secondo aspetto riguarda specificamente i contenuti geologici delle Norme, per i quali sono stati espletati plurimi e concertati interventi di tutela da parte dei due membri geologi Prestininzi e De Paola, in alcuni casi dopo una tentata cancellazione di talune parti, quali ad esempio il "modello geologico", le "indagini geologiche sperimentali", la relazione geologica per "gli interventi modesti", in altri per riaffermare competenze già esercitate e giurisdizionalmente riconosciute, quali la "programmazione delle indagini geotecniche finalizzate alla caratterizzazione e alla relazione geotecnica", ovvero per ottenere una ulteriore

proroga per l'entrata in vigore dei laboratori geotecnici ovvero ancora per recuperare tematiche sismiche ed altre di interesse complementare o secondario.

Quanto sinteticamente esposto dà contezza della difficoltà di rappresentare convenientemente le ragioni tecniche, scientifiche e culturali dei geologi in un contesto ingegneristico in cui, soverchiando, nel migliore dei casi, l'indifferenza o l'ignoranza nei confronti di tale problematica, si impone di fatto una minoranza apertamente e storicamente avversa ai geologi.

Si comprendono, perciò, anche i motivi che hanno reso inutili, se non addirittura dannosi per aver accresciuto ed allargata una preconcepita ostilità, gli interventi sviluppati a diversi livelli istituzionali da taluni Ordini regionali e resa sterile finanche la favorevole predisposizione di un ingegnere della Protezione Civile della Regione Puglia, con il quale si era sviluppata una positiva intesa con questa Presidenza, a seguito di opportuna sensibilizzazione del locale Ordine regionale.

Per non apparire contraddittori, si chiarisce che mentre è davvero utile convincere altre categorie di tecnici – gli ingegneri in particolare – della bontà delle tesi dei geologi (si ricorda che risultati positivi sono stati conseguiti in seno allo stesso Consiglio Superiore dei LL.PP. con l'ausilio di autorevoli membri ingegneri che, con mente sgombra da preconcetti corporativi, hanno condiviso le istanze ed i principi della cultura geologica, comprendendone l'utilità applicativa), è per lo più inutile chiamare in causa esponenti politici che, ignorando totalmente le sottili questioni tecnico-professionali, devono comunque affidarsi alle informazioni ed al giudizio dello stesso Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altri autorevoli membri con il risultato che è facile immaginare.

In questo quadro, approssimandosi la data del 27 luglio 2007 fissata per l'approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha ritenuto opportuno, tramite il proprio Presidente, richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. su due sole questioni (di cui la prima ritenuta di grande interesse per i geologi), al fine di semplificare, rendendolo più facilmente condivisibile ed accettabile, l'eventuale intervento dello stesso Presidente del Consiglio Superiore

dei LL.PP. nei confronti dei propri consulenti.

La nota del 9 luglio 2007, indirizzata al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., a firma del Presidente del Consiglio nazionale dei geologi e di seguito allegata, chiede di consentire ai geologi almeno la partecipazione, in uno col progettista, alla programmazione delle indagini finalizzate alla caratterizzazione e alla modellazione geotecnica; richiesta subordinata a quella – più corretta sotto il profilo giuridico – di cassare dal testo ogni riferimento alle competenze professionali in quanto regolate in altri contesti normativi; nella seconda richiesta si evidenzia la opportunità – in attesa di una revisione della circolare n° 349/1999 e del raggiungimento di un congruo numero di laboratori ufficiali sull'intero territorio nazionale – di prorogare l'entrata in vigore della norma che obbliga a servirsi di detti laboratori a partire dall'1 gennaio 2008.

Restata priva di riscontro la citata nota, è via via maturata la convinzione – sostenuta da una evidente necessità – di esprimere voto contrario all'approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni nell'Assemblea Generale del 27 luglio 2007. La decisione, tuttavia, è stata definitivamente e responsabilmente assunta dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi (con la preventiva intesa del Consiglio Nazionale, acquisita il precedente giorno 26 luglio 2007) solo a seguito dei negativi riscontri emersi nel corso del colloquio, svoltosi la stessa mattina del 27 luglio 2007, tra il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi ed il Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., che peraltro era stato già messo al corrente, alcuni giorni prima, dell'orientamento assunto dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Esaurito il confronto tecnico-scientifico, superata senza esito la richiesta di applicazione di corretti principi giuridico-normativi, resa sterile la mediazione politica, al Consiglio Nazionale dei Geologi non è rimasta altra via che votare contro l'approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni nel corso dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 27 luglio 2007. E' opportuno informare che a detta Assemblea Generale non ha partecipato il prof. Alberto Prestininzi, in quanto non riconfermato nel recente rinnovo del Consiglio Superiore dei LL.PP.

La dichiarazione di voto contrario all'approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni motivata sotto il duplice profilo tecnico e giuridico è riportata in allegato.

Saranno rese note le successive possibili iniziative di tutela giurisdizionale, al momento in fase di valutazione e di studio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

OGGETTO: Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 – AFF n. 74 – Norme tecniche per le costruzioni

DICHIARAZIONE DI VOTO

Ill.mo Signor Presidente ed ill.mi Consiglieri, devo richiamare la Vostra attenzione anzitutto sulla difformità della procedura seguita dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio rispetto al compito conferito dall'art. 2 del D.M. 14.09.2005 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dall'art 1 del successivo decreto di nomina dello stesso Ministero delle Infrastrutture del 2.03.2006. Ma, a ben vedere, non trattasi di sola difformità, bensì di mancata attuazione dei compiti assegnati alla Commissione stessa. Infatti non risulta fornito da tale organismo alcun dato sul monitoraggio della normativa esistente, attività questa precipua ed esclusiva della Commissione. Di contro la Commissione fornisce una bozza di riforma delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, così eccedendo rispetto ai compiti istituzionali assegnati che non contemplano in alcun modo la elaborazione di un progetto di riforma della normativa. Devo, pertanto, rilevare e segnalare lo status di illegittimità determinato dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio in evidente eccesso e straripamento di potere.

Nel merito - richiamata ogni osservazione e deduzione già formulata, sia verbalmente che per iscritto, su altri paragrafi della normativa in esame - sottopongo, in particolare, alla Vostra attenzione i commi quinto e sesto del paragrafo 6.2.2. del testo

delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, in relazione al quale ho anche inoltrato alla Presidenza una richiesta motivata di emendamenti. Le incongruenze logico-giuridiche e tecnico-scientifiche eccepite con la richiesta, rimasta peraltro priva di riscontro, sono tali da impormi, anche in sede di dichiarazione di voto, di evidenziare le illegittimità ivi contenute.

La formulazione del quinto comma - che prescrive essere *“responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”* - risulta infatti **viziata in punto di legittimità giuridica per i seguenti motivi.**

- a) Conferisce ad una figura indistinta, qualificata come *“progettista”* - qualificazione che, intesa restrittivamente, può escludere, la professionalità geologica - l'attribuzione di responsabilità per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, attività, queste, di contro, di piena competenza del geologo. In tal modo si realizza anche una patente violazione dei principi legislativi secondo cui le competenze professionali possono essere disposte, ed eventualmente modificate, solo attraverso norme aventi forza di legge.
- b) Ne deriva, pertanto, che la sommaria attribuzione di responsabilità al *“progettista”* per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica può privare, illegittimamente, la figura professionale del geologo della possibilità di espletare la propria attività in un ambito di rilevante importanza quale quello disciplinato dalla norme tecniche, con palese distorsione anche del regime di concorrenza.
- c) Aggiungasi che, nell'indicare genericamente quale responsabile il *“progettista”*, si pongono in essere i presupposti per consentire l'espletamento dell'attività di definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica a figure professionali - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. - che, però, sono prive di legittima competenza in materia geotecnica.

Anche **sotto il profilo tecnico-**

scientifico la bozza della Commissione Consultiva - ferma l'eccezione di illegittimità per straripamento di potere sopra formulata - appare viziata per i seguenti motivi.

- a) Il geologo, che cura tutta la fase propedeutica di indagine, caratterizzazione e modellazione geologica del sottosuolo può, però, risultare escluso financo dal *“concerto obbligatorio”* nella successiva fase, connessa e consequenziale, di definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. In tal modo viene a determinarsi una illogica ed aberrante scissione tecnica di attività strutturalmente correlate, in rapporto di imprescindibile reciproca coerenza, con evidenti effetti negativi sotto l'aspetto della sicurezza e del corretto inserimento dell'opera nel contesto ambientale.
- b) Dalla generica ed indistinta menzione di *“progettista”* consegue l'ulteriore eventuale negativo effetto tecnico-scientifico costituito dall'espletamento da parte di soggetti non competenti - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. - della definizione del piano delle indagini, nonché della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. Infatti l'esecuzione di attività geotecnica da parte di professionista non competente in materia può comportare effetti negativi che si trasferiranno direttamente sulla qualità della progettazione della costruenda struttura.

Al fine di ricostituire sul punto uno status di legittimità tecnico-giuridica, che dovrà trovar luogo nel licenziando parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si propone di emendare il quinto comma del paragrafo 6.2.2. e di riformularne il testo come segue:

“Ai fini della realizzazione del modello geotecnico occorre predisporre la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.

Con tale formulazione si sgombra il campo da ogni possibile equivoco ed eventuale illegittima confusione e sovrapposizione professionale, dovendosi obbligatoriamente riferire le attività di cui trattasi alle specifiche figure professionali competenti per legge, e soltanto a queste. Ove il Consiglio non ritenga di aderire alla formulazione oggettiva della norma



sopra riportata, che si limita ad indicare i contenuti tecnici della prestazione che deve essere resa senza l'indicazione delle professionalità competenti a svolgere l'attività in essa contemplata, si propone, in via meramente subordinata, di emendare il quinto comma del paragrafo 6.2.2. e di riformularne il testo come segue:

"E' responsabilità del progettista definire, di concerto con il geologo, il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica". Quanto al sesto comma del paragrafo ove si prescrive che *"le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 6.06.2001, n° 380"*, si evidenzia:

- come, allo stato, sul territorio siano presenti pochissimi laboratori autorizzati aventi le caratteristiche prescritte dalla norma;
- come la specifica disciplina di detti laboratori risulti ancora in corso di definizione, attesa la revisione in essere della circolare ministeriale 16.12.1999, n° 349/STC, avente ad oggetto, appunto, la regolamentazione tecnico-amministrativa dei laboratori geotecnici autorizzati di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Ne deriva difficoltà oggettiva per l'applicazione della norma, con conseguente possibile verificarsi di vera e propria stasi della progettazione e, quindi, l'opportunità di prevedere congruo periodo transitorio con proroga dell'entrata in vigore del citato comma sesto del paragrafo 6.2.2. rispetto alla data fissata per la vigenza dell'intero testo. Per tutte le motivazioni sopra svolte e per quanto evidenziato verbalmente e per iscritto nel corso di questi mesi, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, **esprimo voto contrario** all'approvazione del testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come trasmesso dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio e **chiedo**, altresì, che il presente documento venga allegato agli atti del verbale della seduta odierna.

IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola


CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Al Sig. Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ing. Marcello Mauro
c/o Ministero delle Infrastrutture
Piazzale di Porta Pia, 2
00198 ROMA
Fax 06 44267274

Roma, 9 luglio 2007
Rif. P/M7a/3118

OGGETTO: Richiesta emendamenti al paragrafo 6.2.2. delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Illustre Presidente,
con riferimento a tutte le precedenti comunicazioni ed osservazioni generali e particolari, che si intendono tutte qui richiamate, a suo tempo formulate verbalmente e con documenti scritti dallo scrivente e dal Prof. Alberto Prestininzi, geologi componenti della Commissione di monitoraggio, mi permetto di richiamare la Sua attenzione almeno su due punti delle Norme Tecniche per le Costruzioni particolarmente importanti del paragrafo 6.2.2., *Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica*, delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Punto primo

Nel paragrafo citato, al quinto comma, è scritto: **"E' responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica"**.

La riportata prescrizione consente a "tutti" i progettisti, ossia anche ai geometri, ai periti edili, ai periti agronomi, ai dottori agronomi, ecc., di eseguire, oltre che la caratterizzazione e la modellazione geotecnica anche la definizione del piano delle indagini.

Ai geologi, invece, pur essendo preposti alla modellazione geologica del sottosuolo, non è consentito neanche "partecipare" alla definizione del piano delle indagini, operazione pertinente, consequenziale e strutturalmente connessa alla prioritaria modellazione geologica.

La chiara illogicità della previsione normativa, che nega una evidente competenza del geologo in materia attribuendola nel contempo ad altri tecnici la cui capacità nel settore è tutta da dimostrare, ne impone quanto meno una riscritturazione, tesa a recuperare le competenze del geologo, che, in ogni caso, contribuirebbero a rendere più coerente con le strutture geologiche del sito il piano delle indagini finalizzato alla caratterizzazione geotecnica.

Si propone, pertanto, la seguente formulazione del quinto comma del paragrafo 6.2.2.:

"E' responsabilità del progettista definire, di concerto con il geologo, il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica".

La nuova previsione normativa, senza ledere minimamente funzioni e competenze dei progettisti, consentirebbe di utilizzare anche le competenze del geologo per ottimizzare gli obiettivi connessi con il piano delle indagini.

Punto secondo



Al sesto comma del paragrafo in esame si prescrive che **"le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6.6.2001, n° 380"**.

Si evidenzia che al momento, essendo ben pochi i laboratori di cui sopra, la filiera della progettazione potrebbe essere oggetto di pesanti rallentamenti temporali e richiamare anche l'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Appare, perciò, opportuno prevedere una proroga temporale per l'entrata in vigore di detta norma, ben oltre quella già fissata al 31.12.2007, da subordinare sia alla revisione dei contenuti della Circolare 339/1999 sia al raggiungimento di un congruo numero di laboratori autorizzati.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola

**COMITATO PROMOTORE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA
Proposta di Legge di Iniziativa Popolare
"RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI"
(G.U. n° 68 del 22 marzo 2007)**

COMUNICATO STAMPA

Il Comitato Promotore, nel comunicare di avere raggiunto il quorum per presentare il disegno di riforma delle professioni di iniziativa popolare, prende atto che il tentativo di procedere al surrettizio riconoscimento delle associazioni professionali non regolamentate nel decreto legislativo 36/2005 è illegittimo e rende vano il dibattito sulla riforma delle professioni, dimostrando l'indisponibilità della maggioranza a realizzare la riforma, dialogando con la società civile Nell'invitare i cittadini a proseguire nella raccolta delle firme per conferire un maggior peso politico all'iniziativa, comunica che, ove non venga ripristinata la legalità, convocherà i suoi sostenitori per proporre che le firme raccolte vengano, quale forma di protesta civile, simbolicamente depositate in Piazza del Parlamento per informare i cittadini del rifiuto di ogni dialogo da parte della maggioranza.

*Il Coordinatore
del Comitato Promotore Nazionale
F.to geol. Pietro Antonio De Paola*

*Il Portavoce
del Comitato Promotore Nazionale
F.to arch. Raffaele Sirica*

Roma, 12 ottobre 2007

**COMITATO UNITARIO
PERMANENTE
DEGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI**

COMUNICATO STAMPA

**NO AL SURRETTIZIO RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
SUPERATO IL QUORUM PER LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

L'Assemblea del CUP in data odierna, all'unanimità:

– contesta il surrettizio riconosci-

mento delle Associazioni delle Professioni non regolamentate operato dalle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva sulle qualifiche professionali 36/2005;

– denuncia che tale riconoscimento è illegittimo in quanto esula dalla delega conferita al Governo e anticipa un nodo importante della riforma, palestando la totale indisponibilità della maggioranza a costruire un percorso condiviso con tutti gli operatori del settore;

– denuncia il fatto che la mancata previsione della definizione della nozione di professione, dei criteri del relativo percorso formativo e dei livelli di rappresentatività configura una impropria e illegittima delega in bianco al sistema associativo, con la artificiale creazione di un mercato degli attestati di competenza che graverà dell'ennesimo balzello i lavoratori della conoscenza, con pregiudizio dei cittadini sui quali peraltro ricadrà il costo finale per il rilascio dei suddetti attestati privi della necessaria garanzia oggettiva;

– delega il Consiglio Direttivo a porre in essere quanto necessario:

a) per richiamare l'attenzione del Governo sui suddetti problemi;

b) per promuovere le opportune azioni giudiziarie e nei confronti delle Autorità di regolazione per la difesa della Costituzione e la tutela dei valori presidiati dall'ordinamento professionale;

– invita tutti i professionisti a continuare nella sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare per conferire il maggior peso politico possibile all'iniziativa.

Roma 12 ottobre 2007



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 17 ottobre 2007
Rif. P/CR.c/3943
CIRCOLARE N° 268

OGGETTO: Parere Commissione II e X della Camera dei Deputati relativo al recepimento della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. - Proposta di legge di iniziativa popolare "Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali".

Come già riportato sul ns. sito web e contestato dal CUP e dal Comitato Promotore per la Presentazione della Proposta di legge di iniziativa popolare sulla "Riforma delle professioni" con i comunicati stampa allegati, si comunica che in data 10 ottobre 2007 le Commissioni riunite II e X della Camera dei Deputati hanno accolto i pareri formulati dagli Onorevoli Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi nell'ambito del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con tale parere si introduce, di fatto, un pericoloso riconoscimento giuridico delle Associazioni professionali non regolamentate con grave pregiudizio delle attività di ciascun professionista, prima che degli ordinamenti professionali, in quanto si prevede che dette Associazioni saranno riconosciute con semplice decreto ministeriale ed avranno inoltre il potere di rilasciare autonomamente attestati di competenza professionale.


Con tale atto, che fa seguito al decreto Bersani, il Governo rende inutile e superata la riforma organica delle professioni.

E' necessario, perciò, conferire il maggior peso politico possibile alla Proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma delle professioni, che dimostra inequivocabilmente la volontà, la capacità dei professionisti di procedere ad una riforma organica, moderna ed europea delle professioni intellettuali.

Si raccomanda, quindi, di potenziare la raccolta delle firme di sostegno a detta iniziativa, integrando ciascun Ordine Regionale nella rete dei promotori locali e contattando questo Consiglio Nazionale per fornire comunicazioni circa le iniziative avviate ovvero per ottenere le necessarie informazioni.

Si allega la Circolare redatta in pari data dal Comitato Promotore nonché i due comunicati stampa relativi

al parere delle Commissioni II e X della Camera.



IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola)

**COMITATO PROMOTORE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA
Proposta di Legge di Iniziativa Popolare
"RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI"
(G.U. n° 68 del 22 marzo 2007)**

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli Nazionali aderenti al CUP

Ai Sigg. Componenti Segreteria Conferenza CUP Nazionale - CUP Territoriali

Forum delle Professioni Intellettuali
Coordinamento dei C.U.P. del Nord Italia - Padova

Ai Sigg. Presidenti dei CUP e delle Consulte degli Ordini Provinciali

Ai Sigg. Referenti Regionali

Ai Sigg. Referenti Provinciali

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini e Collegi Regionali e Provinciali

LORO SEDI

Roma, 16 ottobre 2007

Rif. P/C1/3944

OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa popolare "Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali".

Cari Colleghi,

l'approvazione nelle Commissioni Riunite II e X della Camera dei Deputati dei pareri proposti dai Relatori On.li Mantini e Chicchi al Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che di fatto riconoscono le Associazioni professionali al di fuori del contesto di una riforma organica delle professioni e che ledono nella loro essenza l'esercizio dell'attività di ciascun professionista prima che dei relativi ordinamenti professionali, ci induce ad insistere nella nostra iniziativa della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare di riforma delle professioni, concepita in chiave attuale ed europea dagli stessi professionisti.

E' necessario, pertanto, conferire pe-

so politico a detta iniziativa, raccogliendo il maggior numero possibile di firme.

Rivedendo, perciò, il calendario delle scadenze e stringendo al massimo i tempi necessari a questo Comitato per la revisione dei moduli e relativa consegna agli uffici preposti presso la Camera dei Deputati, si fissa in maniera definitiva ed assolutamente improrogabile il termine del 21 novembre 2007 per la consegna a Roma, da parte di ciascuno di voi, dei moduli firmati.

Si precisa, alla luce di quanto sopra, che la ns. iniziativa, riscontrata la volontà della maggioranza di procedere di fatto allo smantellamento delle professioni intellettuali senza passare per la riforma, non può e non deve essere revocata, ma sostenuta ed ampliata in tutte le sedi della società civile.

Si rammenta, infine, che le informazioni vanno richieste esclusivamente ai seguenti numeri telefonici nazionali: 06/68807736 - 06/68807737.

Buon lavoro e cordiali saluti.

*Il Coordinatore
del Comitato Promotore Nazionale
F.to geol. Pietro Antonio De Paola*

*Il Portavoce
del Comitato Promotore Nazionale
F.to arch. Raffaele Sirica*



**APAT
Dipartimento difesa del suolo
Servizio Geologico d'Italia**

Roma, 5 ottobre 2007

N. 030762

Al dott. Geol. Murizio Zaghini

Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi dell'Emilia Romagna

Via Guerrazzi 6

40125 Bologna

Oggetto: Esecuzione di indagini nel sottosuolo nazionale. Obblighi di informazione al Servizio Geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464.

Gentile Presidente, nell'ambito di un lavoro di riorganizzazione, il Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia del Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento

Difesa del Suolo (APAT) sta procedendo all'informatizzazione, all'omogeneizzazione ed alla revisione dei dati dell'archivio relativo alla legge in oggetto. Per permettere ai colleghi geologi un più agevole espletamento degli obblighi previsti dalla citata legge, sono state predisposte delle pagine web sul sito dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.apatgov.it>.

Si ricorda che la legge 464/84, istituita principalmente al fine di raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale, riguarda l'obbligo di comunicare a questo Servizio le informazioni relative a studi o indagini, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile.

Tali informazioni riguardano le indagini eseguite a mezzo di perforazioni, scavi e rilievi geofisici spinti a profondità maggiore di 30 metri dal piano di campagna e, nel caso delle gallerie, maggiore di 200 metri di lunghezza.

Per quanto riguarda l'invio delle comunicazioni relative alle indagini eseguite a mezzo di perforazioni, l'interessato è tenuto a comunicare le informazioni mediante la compilazione dei "Moduli L.464/ 84".

Per tutte le altre tipologie, è sufficiente inviare comunicazione di inizio indagine e successivamente una dettagliata relazione riportante i "risultati geologici e geofisici acquisiti".

Il professionista incaricato dell'esecuzione dell'indagine, in solido con il Committente, è responsabile della comunicazione in tutte le sue fasi: inizio, eventuale sospensione e ripresa, fine indagine. L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 ad € 2.582,28 (Art. 3).

Tutto ciò premesso, con la presente si invita codesto Ordine Regionale a sollecitare i propri iscritti ad eseguire in tempo utile le comunicazioni secondo i dettami di legge. Per informazioni utilizzare il seguente indirizzo e-mail: legge464-84@apa.it.

Certi della Sua collaborazione ed in attesa di un cortese riscontro alla presente, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente

**SERVIZIO GEOLOGIA APPLICATA
E IDROGEOLOGIA
Il Responsabile
Dott. Marco Amanti**